



CONSIGLIO COMUNALE

N. 152 del registro delle deliberazioni - del 12 OTTOBRE 1998

Sessione straordinaria - Seduta Pubblica di prima convocazione.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

L'anno millenovecentonovantotto e questo giorno DODICI del mese di OTTOBRE alle ore 21.15, in Impruneta, nella Sala Polivalente della Scuola Media di Tavarnuzze, Via Primo Maggio, si è riunito il Consiglio Comunale.

PRESEDE l'adunanza il Consigliere Anziano Sig. LEONELLO BUCCIANELLI

PRESENTI n.: 15 Sindaco Sig.ra MARIA CAPEZZUOLI e n. **14** Consiglieri Comunali sigg.: BUCCIANELLI LEONELLO, CHILLERI STEFANO, GAMANNOSSI LEONARDO, GIANNELLI MAURO, KRAFT LILLIAN, MARCHETTI GIUSEPPE, MARIANI ANGILO, MASSETI GIOVANNA, MORANDINI ROSSANO, RIGHI ALESSANDRO, SIMONATTI GIACOMO, ULIVI PIERO, VANNICELLI CASONI GIOVANNI, VITI ROBERTO

ASSENTI n.: 6 Consiglieri Comunali sigg.: DEL GAUDIO VINCENZO, FALSINI SIMONE, FORNI RENZO, LONI COSTANZA, NESI SIMONE, PAGLIAI FABIO

ASSISTE D.SSA PATRIZIA NUZZI Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale.

SCRUTATORI: VANNICELLI CASONI, ULIVI, RIGHI

ESITO


- Inviata al CO.RE.CO, il _____ con prot. n. _____
- Esecutiva dal _____ per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 17 comma 40, della L. 127/1997
- Esecutiva dal _____ per decorrenza dei termini a seguito chiarimenti/elementi integrativi/audizione
- Controllata senza rilievi dal Comitato Reg.le di controllo con decisione n. _____ del _____
- Non soggetta a controllo - esecutiva dal _____ per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 47 L. 142/90
-

Il Responsabile del Procedimento

Trasmessa in data

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Area Servizi Generali ed Istituzionali | <input type="checkbox"/> Area Gestione del Territorio e Servizi Infrastrutturali |
| <input type="checkbox"/> Servizio Polizia Municipale | <input type="checkbox"/> Servizio Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Area Servizi Finanziari | <input type="checkbox"/> Servizio Urbanistica |
| <input type="checkbox"/> Servizio Bilancio e Finanze | <input type="checkbox"/> Servizio Patrimonio |
| <input type="checkbox"/> Servizio Tributi | <input type="checkbox"/> Servizio Sviluppo Economico |
| <input type="checkbox"/> Area Servizi alla Persona | |

Firma



PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.02.1980 veniva approvato il "Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente" ;

VISTE:

- la legge-quadro n° 21 del 15.1.92 per il "trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

- la Legge Regionale n° 47 del 6.9.93 "Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio";

- la deliberazione del Consiglio Regionale n° 131 del 1.3.95 con la quale si approvano i "criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15.1.92 N° 21",

ACCERTATA la necessità di modificare e aggiornare il regolamento suddetto sulla base delle innovazioni normative sopracitate;

VISTA la nuova proposta di regolamento allegata al presente atto per formarne parte integrante;

RITENUTO procedere all'approvazione del regolamento;

ACCERTATO che nel corso della trattazione del presente argomento sono intervenuti vari consiglieri per precisazioni ed osservazioni di carattere tecnico:

ACCERTATO altresì che il Presidente del Consiglio al termine della discussione ha posto in votazione il presente atto regolamentare nel suo testo integrale e successivamente un indirizzo del Consiglio, proposto dalla Commissione Consiliare Permanente n. 2 con il quale viene stabilito che in sede di determinazione del numero dei veicoli destinati al servizio, vengano previste complessivamente almeno n. 3 licenze;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Area Gestione del Territorio e Servizi Infrastrutturali ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 I° comma della Legge 86/90 n. 142 allegata al presente atto;

CON VOTI unanimi, espressi in forma palese,


DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per il servizio di autonoleggio di autovetture con conducente" che si allega al presente atto parte integrante e sostanziale, composto di n. 25 articoli.

2. di dare atto che il presente regolamento non è soggetto ad alcuna ulteriore approvazione secondo quanto stabilito all'art. 21 comma 3 della Legge Regionale n° 14/84 e che dovrà essere trasmesso per conoscenza alla Provincia di Firenze per il piano di bacino di cui all'art. 9 della L.R. 14/84;

3. di approvare l'indirizzo del Consiglio di cui in premessa con il quale viene stabilito che in sede di determinazione del numero dei veicoli destinati al servizio, vengano previste complessivamente almeno n. 3 licenze.

4. di stabilire che il presente regolamento sostituisce integralmente quello previgente.



COMUNE DI IMPRUNETA
PROVINCIA DI FIRENZE

COMUNE DI IMPRUNETA

PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE



ART. 4

-Requisiti e Modalità per lo svolgimento del servizio-

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge n. 21 del 15.01.1992.
2. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della Legge 21/92.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge sopracitata per conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza.
4. E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1 comma del citato art. 7 della L 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
6. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
7. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
8. Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'articolo 12 della Legge 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo

inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

9. L'ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta " noleggio " da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

10. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purchè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92.

11. Nell' esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

ART. 5

-Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea-

1. Nei casi di necessità accertati dal Dirigente Comunale, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dall'organo competente dell'Amministrazione Comunale.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C.

3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 6

-Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio-

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione, sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto

3. Lo stazionamento dei mezzi deve comunque avvenire all' interno delle rimesse

ART. 7

-Modalità per il rilascio delle autorizzazioni-

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale attraverso bando di concorso pubblico.

2. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92 rilasciata dalla Camera di Commercio, o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un paese della Comunità Economica Europea, e che abbiano la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del mezzo.

3. L'ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.


4. Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 90 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ART.8

Contenuti del bando

1. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda
- d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per la valutazione delle domande presentate.



ART. 9

-Commissione consultiva comunale.

1. E' istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea N.C.C. e per l'applicazione del presente regolamento.
2. La commissione comunale è formata da:
 - Assessore competente in materia, o suo delegato;
 - Funzionario dell'Ufficio Comunale competente in materia, o suo delegato;
 - Rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella regione, o loro delegati;
 - Rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati.
3. La commissione comunale è istituita con provvedimento amministrativo ed è presieduta dall'Assessore competente.
4. La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
5. Funge da segretario della commissione un dipendente comunale.
6. La commissione svolge le proprie funzioni ai sensi del 4° comma dell'art. 4 della Legge 21/92, e dei criteri di cui alla delibera C.R.T. n. 131/1995.
7. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre componenti della commissione.
8. La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea di N.C.C.

9. La commissione consultiva comunale dura in carica quattro anni a far tempo dalla esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente e dell'associazione che li ha designati.

ART 10

-Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione-

1. L'organo o l'ufficio competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

2. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 11

-Inizio del servizio-

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, o di trasferimento della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi rispettivamente dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento e dall'accettazione dell'eredità.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino a un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 12

-Trasferibilità dell'autorizzazione-


1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 9 della legge n. 21/1992.

ART. 13

-Comportamento del conducente in servizio-

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

a) prestare il servizio richiesto;



- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto e, nel caso di utenza portatrice di handicap, garantire tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa degli stessi e degli eventuali supporti necessari per la loro mobilità;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
- f) consegnare al competente ufficio del comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termine economico, salvo esplicita richiesta del cliente, ovvero quando ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
- l) ultimare la corsa anche ove sia scaduto il turno di servizio.

2. E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.

3. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili per legge.

ART. 14

- Interruzione del trasporto-

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.



ART. 15
-Trasporto di portatori di handicap

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione del servizio N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art 2 del D.P.R n. 384 del 27.04.1978.

ART. 16
- Tariffe-

1. Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

ART. 17
-Trasporto bagagli e animali-

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito dei passeggeri.
2. E' obbligatorio altresì, e gratuito, il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.
3. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 18
-Sanzioni-

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono soggette alle seguenti sanzioni:



- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o da un dipendente dell'impresa di noleggio con conducente, l'accertamento è contestato anche al titolare della autorizzazione come obbligo insolito al pagamento della sanzione.

3. La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.

4. La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Dirigente anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta.

ART. 19

-Sospensione dell'autorizzazione-


1. L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Dirigente, sentita la commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco di un anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazioni del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

ART. 20

-Revoca dell'autorizzazione-

1. Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:



- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 19;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel presente regolamento.
- d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento e quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- q) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorchè il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al presente regolamento.

3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Dirigente provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Dirigente dispone la revoca dell'autorizzazione.

ART. 21

-Procedimento sanzionatorio-

1. I procedimenti di sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi presenti dal Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far prevenire all'amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il Dirigente, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato

l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

ART. 22

-Decadenza dell'autorizzazione-

1. Il Dirigente, sentita la commissione di cui all'art 9 del presente regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art 11 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 11 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art '12;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi la decadenza viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 23

-Irrogazione delle sanzioni-

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecunarie, di quanto previsto dalla Legge 689/ 81 e successive modificazioni.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione,

ART. 24

-Abrogazione norme precedenti-


1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.



COMUNE DI IMPRUNETA
PROVINCIA DI FIRENZE

ART. 25
-Entrata in vigore-

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e termini di legge.



COMUNE DI IMPRUNETA
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE N. del

Oggetto del provvedimento:

*Regolamento su il servizio di autonoleggio
di autovetture con conducente*

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Dirigente/Responsabile dell'Area

*Questione del Territorio e Servizi
Impruneta*

Visto lo schema di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole.

Impruneta, 12 OTT. 1998

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL'AREA
Arch. GIANM. VIVOLI

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Dirigente dell'area Servizi Finanziari Dr. Giancarlo D'Avanzo

Visto lo schema di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole.

Impruneta,

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Dr. Giancarlo D'Avanzo

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
LEONELLO BUCCIANELLI

Leonello Buccianelli

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA PATRIZIA NUZZI

Patrizia Nuzzi

Il sottoscritto certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal
ai sensi dell'art. 47 della Legge 142/90.

16 OTT. 1998

Impruneta, 16 OTT. 1998

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DONETTA VERNIANI

Donetta Verniani